

**Deliberazione n. 49/2021/VSGO**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

**\*: riuniti mediante collegamento telematico**

**Adunanza dell'8 aprile 2021**

**Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini**

**Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie**

**(art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

**al 31/12/2017 (anno 2018), al 31/12/2018 (anno 2019) e**

**al 31/12/2019 (anno 2020).**

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Tenuto conto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 è stata istituita, su proposta delle Camere di commercio di Forlì-Cesena e di Rimini un'unica Camera di commercio, denominata Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;

Considerato che la **Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini** (di seguito, "Camera di Commercio della Romagna" o "ente") risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 101 del 18 dicembre 2018 e gli atti allegati, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2017, trasmessa dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 del 17 dicembre 2019 e gli atti allegati, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2018 successivamente integrata e sostituita con la deliberazione Presidenziale d'urgenza n. 9 del 20 dicembre 2019 e gli atti allegati, avendo l'ente adottato una diversa decisione in merito alla partecipazione in Fiera di Forlì spa; trasmesse dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione Presidenziale d'urgenza n. 19 del 22.12.2020 con i relativi atti allegati e la deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 12 gennaio 2021 di ratifica dell' anzi citata deliberazione presidenziale n.19 del 22.12.2020, relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2019, trasmesse dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016,

unitamente alle deliberazioni di Giunta Camerale n.100 del 17/11/2020 e n.104 del 20/11/2020, attinenti le determinazioni assunte rispetto alla società Fiera di Forlì srl, in relazione al piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, adottato con delibera presidenziale n.9 del 20 dicembre 2019;

Vista l'ordinanza del Presidente n. 37 del 7 aprile 2021, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio, tramite piattaforma Teams, dell'8 aprile 2021;

Udito il relatore Marco Pieroni;

### **PREMESSO**

**1.** Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nella relazione erano state evidenziate criticità emerse a seguito dell'esame dei piani predisposti dalle CCIAA di Forlì-Cesena e di Rimini, quali, principalmente, la mancata previsione di misure idonee a contenere i costi di gestione delle società partecipate e l'esclusione dai piani di razionalizzazione di numerose partecipazioni societarie facenti capo al c.d. *sistema camerale* che, sebbene espressione della specifica missione degli organismi camerali, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993, non possono considerarsi escluse dal processo di razionalizzazione.

**1.1.** Relativamente al piano predisposto dalla **CCIAA di Forlì-Cesena** erano state, inoltre, formulate ulteriori considerazioni quali:

- la mancanza di previsioni di dismissioni societarie, oltre alle tre già avviate negli anni precedenti (**Jobcamere srl**, **Tecnoservicecamere scpa** e **Toro scarl**), dato il numero elevato di partecipazioni dirette (n. 20) ed indirette (n. 32) detenute;
- il mantenimento, diversamente da quanto pianificato da altre camere di commercio della regione, delle società **Porto intermodale di Ravenna Sapispa** e **Romagna Innovazione srl**, in perdita costante nel triennio 2011-2013, in quanto entrambe considerate coerenti con le finalità istituzionali assegnate alle camere di commercio dalla legge n. 580/93.

**1.2.** Nei confronti della **CCIAA di Rimini** la Sezione, con la citata delibera n.32 del 24 marzo 2016, aveva evidenziato che:

- la società **Aeradria spa** era in stato di fallimento dal 2013;
- le società **Rimini congressi srl**, **Rimini fiera spa** e **Società del palazzo dei**

**congressi spa** avevano intrapreso il percorso di privatizzazione ed era stato affidato ad un *advisor* la valutazione della effettiva praticabilità ed utilità del percorso intrapreso;

- le società **Rimini congressi srl** e **Società del palazzo dei congressi spa** avevano contabilizzato consistenti perdite nel triennio 2011-2013;

- la società **Centro Agro-alimentare riminese spa**, di cui si prevedeva il mantenimento in considerazione della "molteplicità degli operatori e dei settori economici coinvolti e delle funzioni svolte di regolazione del mercato", aveva riportato perdite nel triennio 2011-2013 seppure con una tendenza in diminuzione;

- la decisione di dismettere le partecipazioni in **Sant'Andrea servizi srl**, in **Job Camere srl**, in **Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa** e in **Tecnoborsa scpa**, difformemente dalle scelte operate da altre Camere di commercio della Regione, rilevando la mancanza di una previsione sulla tempistica, elemento richiesto dal comma 612 dell'art.1 della legge n.190/2014.<sup>1</sup>

1.3. Con riguardo alla generalità dei piani di razionalizzazione, la Sezione, nella richiamata relazione (paragrafo sette), aveva espresso alcune considerazioni, in particolare relativamente: a) all'uso dello strumento societario nella gestione dei Gruppi di azione locale (GAL), b) all'esigenza di svolgere specifici approfondimenti in merito alla possibilità di ricorrere a strumenti associativi diversi alla luce della previsione contenuta nell'art. 26, comma 2, del t.u. n. 175/2016, che stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

**2.** Successivamente, con deliberazioni n. 27/2017/VSGO e 42/2017/VSGO, conseguenti all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentati rispettivamente dalla **CCIAA di Forlì-Cesena e dalla CCIAA di Rimini** ai sensi del citato art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate ulteriori specifiche criticità, che si

---

<sup>1</sup> "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

riassumono di seguito.

2.1. Per la **CCIAA di Forlì – Cesena** la Sezione rilevava quanto segue:

- riguardo alla società **Romagna Innovazione scarl**, dalla relazione, non risultava l'adozione di alcun intervento di razionalizzazione sebbene nel piano, l'Ente avesse previsto di attivarsi per ridurre il numero degli amministratori, in quanto ricadeva nelle condizioni di cui all'art.1, comma 611, lettera *b*, della legge n. 190/2014 (numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti). Inoltre, continuava ad essere in perdita anche negli esercizi 2014 e 2015, ricadendo, pertanto, nella specifica previsione contenuta nell'art. 20, comma 2, lettera *e*, del d.lgs. n. 175/2016.<sup>2</sup>

- per altre società, non venivano fornite informazioni in relazione alle misure di razionalizzazione adottate (**Romagna Acque Società delle Fonti spa, Soggetto cons. locale Appennino centrale – S.I.L. scarl, Fiera di Forlì spa, Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna scarl e Porto intermodale di Ravenna Sapir spa**).

- in merito alla partecipazione in **Porto intermodale di Ravenna Sapir spa**, la Sezione sottolineava l'esigenza di una attenta verifica dell'indispensabilità della stessa.

2.2. Per la **CCIAA di Rimini** la Sezione rilevava quanto segue:

- il richiamo all'art.24, comma 4, del Tusp in ordine ai tempi di perfezionamento delle dimissioni (entro un anno dalla conclusione della ricognizione) relative alle partecipazioni in **Sant'Andrea servizi srl, Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART scpa e Tecnoborsa scpa**.

- con riguardo alla volontà da parte dei soci di avviare un processo di privatizzazione delle società **Rimini congressi srl, Rimini fiera spa e Società del palazzo dei congressi spa**, si prendeva atto di quanto riferito dall'Ente nella relazione attuativa, sulle valutazioni dell'*advisor*, il quale aveva dichiarato che tale processo poteva interessare unicamente la società **Rimini Fiera spa**, in quanto le altre due società non erano di interesse per il mercato.

- con riferimento a **Rimini Fiera spa**, inoltre, emergeva che la stessa aveva concluso nell'ottobre del 2016 un processo di fusione con **Vicenza Holding spa (Fiera di Vicenza)**, dando vita alla società **Italian Exhibition Group spa** (deliberazione della Giunta camerale n. 88 del 12 ottobre 2016);<sup>3</sup> tale

---

<sup>2</sup> Cfr. Art. 20, comma 2, lettera *e*, legge n. 175/2016: "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

<sup>3</sup> In merito alla predetta fusione, la Sezione rilevava il mancato invio del presupposto atto deliberativo della Camera di commercio, in difformità alla previsione di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, nonché la mancata pubblicazione dell'atto medesimo nel sito istituzionale,

operazione era finalizzata alla successiva quotazione in borsa della nuova società, prevista entro il 2018.

La nuova società **Italian Exhibition Group spa** risultava indirettamente partecipata dalla CCIAA di Rimini attraverso **Rimini Congressi srl**, società, quest'ultima, a controllo pubblico congiunto, in quanto esclusivamente partecipata da soggetti pubblici (Comune di Rimini, Camera di commercio di Rimini e Provincia di Rimini).

- relativamente alla **Società del palazzo dei congressi spa**, in costante perdita dall'esercizio 2011, veniva rilevata la sussistenza della fattispecie prevista dal citato art. 20, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 175/2016 e la mancata comunicazione circa il progetto di fusione per incorporazione nella controllante **Rimini congressi srl** desunta dalla relazione di altro ente socio (Comune di Rimini).

**3.** Infine, la Camera di commercio della Romagna di Forlì-Cesena e di Rimini, aveva trasmesso in data 20 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di **revisione straordinaria delle partecipazioni** (deliberazione n. 44/2018/VSGO).

Nel provvedimento la CCIAA della Romagna aveva effettuato la revisione straordinaria delle sole partecipazioni dirette; al riguardo, la Sezione aveva evidenziato che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto erano da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016, l'Ente deteneva trentuno partecipazioni dirette, di cui nove appartenenti al sistema camerale e quattro relative a partecipazioni in società che si trovavano in stato di liquidazione volontaria.

Altre tre società si trovavano, invece, in stato di fallimento.

Le quote di partecipazione detenute variavano dallo 0,03 per cento (**Borsa Merci Telematica Italiana scpa**) al 32,50 per cento (**Rimini Congressi srl**).

In merito alle determinazioni adottate emergeva, tra l'altro:

---

sezione amministrazione trasparente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 4, del Tusp degli artt. 9 e 22 del d.lgs. n. 33/2013. In proposito l'Ente, nel trasmettere l'atto (deliberazione della Giunta camerale n. 88 del 12 ottobre 2016), a seguito di richiesta istruttoria della Sezione, aveva motivato il mancato invio dello stesso con la circostanza che non possedeva all'atto dell'operazione le azioni di Rimini Fiera spa in quanto già conferite in Rimini Congressi srl. Al riguardo, la Sezione osservava come l'obbligo di trasmissione dell'atto deliberativo riguardasse la costituzione di "società a partecipazione pubblica". Secondo la definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n, del Tusp, sono tali "le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico". Nella fattispecie veniva rilevato come la società Rimini Congressi srl si presentasse a controllo pubblico congiunto in quanto esclusivamente partecipata dai soggetti pubblici (Comune di Rimini, Camera di commercio di Rimini e Provincia di Rimini).

- il mantenimento di diciotto partecipazioni direttamente possedute, prevedendo per una di esse (**ISAERS - Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche e spaziali**) la fusione per incorporazione in altra società svolgente analoghe funzioni o, nel caso tale operazione non fosse stata possibile, la sua dismissione;
- la conferma della dismissione di quattro partecipazioni (**Job Camera srl, Isnart scpa, Sant'Andrea Servizi srl e Tecnoborsa scpa**) già deliberata dalla preesistente Camera di commercio di Rimini;
- la decisione assunta nell'atto di revisione straordinaria, di dismettere la partecipazione nella società **Romagna Innovazione -Rinnova srl** entro il 31 dicembre 2018.

Con riferimento alle società **Centro Agro-Alimentare Riminese spa consortile, Rimini congressi srl, Cesena Fiera spa, Porto intermodale di Ravenna (Sapir) spa, SER.IN.AR. soc.cons. per azioni e Fiera di Forlì spa** con capitale a maggioranza pubblico, la Sezione rilevava come il controllo pubblico potesse sussistere anche congiuntamente o mediante comportamenti concludenti, a prescindere, quindi, dall'esistenza di un coordinamento formalizzato (vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali). La Sezione sollecitava, pertanto, l'Ente ad assumere le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Inoltre, stante la sussistenza del controllo pubblico congiunto, evidenziava l'esigenza di un pieno allineamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione al disposto previsto dall'art. 11, commi 2 e 3, del Tusp (**Cesena Fiera spa, Porto intermodale di Ravenna (Sapir) spa, SER.IN.AR. soc.cons. per azioni, Romagna Acque - Società delle Fonti spa**).

Per la società **Fiera di Forlì spa** si rilevava, inoltre, come il provvedimento di revisione ne prevedesse il mantenimento senza alcuna prospettazione di interventi di razionalizzazione, nonostante, emergesse, dalle informazioni riportate dall'Ente, che la società si trovava in una situazione economica e finanziaria non soddisfacente e necessitasse di azioni correttive dal punto di vista strategico e gestionale.

In ordine ai **G.A.L. L'Altra Romagna scarl** e **Val Marecchia e Conca scarl**, partecipati rispettivamente al 4,62 per cento e 15,03 per cento, che operano



per l'accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma *Leader* e sono mantenuti in quanto rientranti nella previsione di cui all'art.4, comma 6, del Tusp, si rilevava al 31 dicembre 2015 la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *b* (numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti). La Sezione sollecitava l'Ente ad attivarsi per l'eliminazione della criticità.<sup>4</sup>

Circa la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. *c*, del d.lgs. n. 175/2016 (svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate), l'Ente aveva evidenziato come la similarità delle funzioni svolte dalle due società G.A.L. fosse solo apparente in quanto le due società presidiavano territori diversi e distanti.

Per la **Società del palazzo dei congressi spa**, partecipazione divenuta indiretta nel 2017 a seguito della alienazione della quota alla società controllata Rimini congressi srl, la Sezione chiedeva di adottare le idonee misure di razionalizzazione per superare le fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett. *b*, ed *e*, del d.lgs. n.175/2016.

Relativamente alle partecipazioni in **Unioncamere Emilia-Romagna servizi srl** e nelle altre società c.d. **società camerale**, società nazionali *in house*, la Sezione osservava come proprio dalla peculiare natura di tali società e dalla numerosità dei relativi soci pubblici discendeva la qualificazione di esse quali società a controllo pubblico congiunto, con conseguente obbligo di applicazione dei principi previsti dal Tusp e segnatamente di quelli riguardanti l'organo amministrativo, il personale e gli adeguamenti statutari.

Relativamente alle società **Aeradria spa**, **S.A.PRO spa - Società per le Attività produttive** e **Seaf spa - Società esercizio aeroporto forlivese**, risultavano ancora in esecuzione le procedure fallimentari iniziate nel 2010 per la S.A.PRO spa e nel 2013 per le altre due società, mentre erano ancora in corso le procedure di liquidazione iniziate per le società **Esco-cre srl** e **Retecamere scarl**, nel 2013, per la società **Job Camere srl** nel 2015 e per la società **Soggetto Intermediario Locale Appennino Centrale-SIL scarl** nel 2016.

Infine, la Camera di commercio della Romagna aveva dismesso la partecipazione (5,60 per cento) detenuta in **ISNART - Istituto nazionale ricerche turistiche** società consortile per azioni.

---

<sup>4</sup> Relativamente al G.A.L. L'Altra Romagna scarl l'Ente aveva dichiarato, nel piano di revisione straordinaria, di aver ridotto, nel corso del 2016, il numero degli amministratori (da 15 a 7) e le relative retribuzioni, pur riconoscendo il permanere della criticità.

## FATTO E DIRITTO

1. L'art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016,<sup>5</sup> implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro

---

<sup>5</sup> Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate.<sup>6 7</sup>

**2. La Camera di Commercio della Romagna** ha trasmesso in data 9 gennaio 2019, 13 gennaio 2020, 19 gennaio 2021 in adempimento di quanto prescritto dal comma 1, dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute rispettivamente al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018,<sup>8</sup> al 31.12.2019.

Ai provvedimenti sono stati allegati i documenti predisposti sulla base delle linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 ed annesso modello standard di atto di ricognizione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie (deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR).

In particolare, il più recente dei provvedimenti esaminati, adottato con la deliberazione Presidenziale d'urgenza n. 19 del 22.12.2020, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 12 gennaio 2021, si compone di tre allegati: " *Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini-Linee Guida*" (Allegato A) e " *Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini-Relazione*", in cui viene dato atto altresì dello stato di attuazione delle operazioni conseguenti al piano di revisione ordinario adottato nell'anno 2019 e reca informazioni attualizzate al 2020

---

<sup>6</sup> Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, *Linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018* (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (sesta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

<sup>7</sup> Si richiama anche la delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR (*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19*) in tema di controllo sugli organismi partecipati, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla crisi economica provocata dall'emergenza da Covid-19.

<sup>8</sup> Cfr. Provvedimenti n. 101 del 18 dicembre 2018 e n. 9 del 20 dicembre 2019, quest'ultimo assunto d'urgenza ad integrazione e sostituzione del precedente provvedimento di revisione ordinaria n. 93 del 17 dicembre 2019, avendo l'Ente adottato una diversa decisione in merito alla propria quota di partecipazione societaria in Fiera di Forlì spa.

(Allegato B); "Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini-Piano operativo" (Allegato C), che rappresenta la disamina delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Tusp e conseguentemente il loro mantenimento o le azioni di razionalizzazione individuate, nonché quelle in corso.

2.1 Dall'esame dei piani di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, sinteticamente "piano 2018", delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, sinteticamente "piano 2019" e delle partecipazioni detenute al 31.12.2019, sinteticamente "piano 2020", la Sezione evidenzia in riferimento all'obbligo di rilevare la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" prescritto dall'art. 20, comma 2, lett. f, del Tusp, la scarsa attenzione posta all'analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate, che al di là dell'obbligo normativo, rappresenta un valido criterio di controllo sull'attività aziendale attribuito al socio pubblico.

Con riferimento alle procedure di dismissioni societarie, adottate nei precedenti piani di razionalizzazione, l'Ente comunica che si sono concluse le dismissioni delle partecipazioni rispettivamente nelle società **Romagna Innovazione-Rinnova scrl**, con la vendita, in data 28 dicembre 2017, della quota al valore nominale alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì - socio di maggioranza - (piano 2018), **SIL scrl** per completata liquidazione nel febbraio 2018 (piano 2018), **Sant'Andrea Servizi srl** con l'incasso nel corso del 2019 di euro 5.866,00 (piano 2019) e **Tecnoborsa scpa** con l'incasso nel corso del 2019 di euro 709,94 (piano 2019), **Job Camere srl** con l'incasso nel corso del 2020 di euro 1.030,34 (piano 2020). Oltre alla dismissione della partecipazione in **ISAERS scrl** con l'incasso nel corso del 2020 di euro 18.884,33 (piano 2020).

Alla data del 31 dicembre 2019, le quote di partecipazione variano dallo 0,03 per cento (Borsa Merci Telematica) al valore più alto pari al 32,50 per cento (Rimini Congressi srl).

**3.** Dall'esame da ultimo del piano 2020, si rileva che la Camera di commercio della Romagna alla data del 31 dicembre 2019, deteneva ventisette partecipazioni dirette, come di seguito illustrato.

3.1. Tre partecipazioni in dismissione in quanto in società in liquidazione alla data del 31-12-2019 e precisamente: partecipazione del 0,18 per cento in **Retecamere scrl** (in scioglimento e liquidazione dal 2013), partecipazione del 2 per cento in **Esco-Cre srl** (in liquidazione volontaria dal 2013). Per le predette società, il piano 2020 evidenzia ancora non conclusa la procedura

liquidatoria, mentre per la partecipazione al 0,0991 per cento in **Job Camere srl** (in scioglimento e liquidazione volontaria dal 2015), l'Ente comunica che, successivamente al 31.12.2019,<sup>9</sup> nel corso del 2020, lo stato di liquidazione è stato revocato per consentire la cessione totalitaria delle quote, a titolo oneroso, che ha comportato la dismissione della partecipazione nel 2020 e l'incasso per l'ente di euro 1030,34, come più sopra evidenziato.

3.2. Tre partecipazioni in società in dimissione ed in stato di fallimento: **Aeradria spa** (8,96 per cento) in fallimento dal 2013, **S.A.PRO spa** (6 per cento) in fallimento dal 2010, **SEAF spa – Società esercizio aeroporto forlivese** (11,52 per cento) in fallimento dal 2013. In relazione a dette società, la Sezione, richiamando la propria deliberazione n. 6/2019/PRSE, segnala che la presenza di partecipazioni, dirette o per il tramite della propria *holding*, dell'Ente in società in procedura fallimentare può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'ente socio e potrebbe costituire un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri e invita pertanto l'Ente a mantenere monitorata costantemente l'evoluzione della procedura in corso valutando il rischio di eventuale soccombenza.

3.3. Due partecipazioni in **GAL** e specificatamente: **GAL L'Altra Romagna scarl** (4,62 per cento), **GAL Val Marecchia e Conca scarl** (15,03 per cento).

Per essi si dà atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 6-*bis*, del Tusp (comma introdotto dall'art. 1, comma 724, legge 30 dicembre 2018, n.145 e vigente dal 01.01.2019), le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del Tusp (*"Le disposizioni dell'art. 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6"*).

3.4. Diciassette partecipazioni in società in attività quali: **Centro Agro-Alimentare Riminese spa consortile** (15,97 per cento), **Cercal – Centro Ricerca e Scuola Internazionale calzaturiera scpa** (4,83 per cento), **Cesena Fiera spa** (7,67 per cento), **Fiera di Forlì spa** - trasformata in srl nel 2020- (27,50 per cento), **ISAERS - Istituto per lo studio e l'applicazione delle scienze aeronautiche spaziali** (15 per cento), **Rimini congressi srl** (32,50 per cento), **Romagna Acque spa** (0,28 per cento), **Romagna Tech scpa** già Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna (2,90 per cento), **S.A.P.I.R. - Porto Intermodale Ravenna spa** (0,17 per cento), **SER.IN.AR – Servizi integrati d'Area Forlì-Cesena scpa** (4,93 per cento), **Uni.Rimini spa società consortile per l'Università nel riminese** (12,74 per cento),

---

<sup>9</sup> La Camera di Commercio della Romagna, con riferimento al 31.12.2019, non espone la società **Job Camere srl** nella apposita scheda dedicata alle società per le quali occorre attendere l'esito della procedura di liquidazione.

**Unioncamere Emilia Romagna Servizi srl** (16,40 per cento), **Infocamere – Società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni** (0,50 per cento), **Uniontrasporti srl** (0,17 per cento), **IC Outsourcing srl** (0,30 per cento), **Ecocerved srl** (0,20 per cento), **Borsa merci Telematica italiana scpa** (0,03 per cento).

Rispetto alle sopra citate società, per 15 di esse, l'ente indica il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, mentre per le società **Fiera di Forlì** evidenzia azione di razionalizzazione e per **ISAERS**<sup>10</sup> l'avvenuta liquidazione nel 2020; azioni in prosieguo dettagliate.

3.5. Si evidenzia, infine, l'apprezzabile inclusione nei piani di revisione ordinaria 2018, 2019, 2020 di due partecipazioni in enti non societari, la **Fondazione centro ricerche marine** (3,05 per cento) e **l'IFOA – Istituto formazione operatori aziendali** (3,55 per cento). La prima, secondo quanto dichiara l'Ente, svolge un'attività strategica ai fini del monitoraggio della salubrità del mare e della commercializzazione dei prodotti ittici; la seconda svolge servizi particolarmente coerenti con le finalità perseguite dalle Camere di commercio, fornendo servizi per le imprese non agevolmente realizzabili in via internalizzata o non realizzabili alle medesime condizioni.

3.6. Per quanto riguarda le partecipazioni indirette, se ne evidenzia ancora la mancata indicazione nei piani 2018, 2019, 2020. La Sezione, già nella precedente deliberazione n. 44/20018/VSGO, aveva sollecitato l'Ente ad includere nei provvedimenti di razionalizzazione le partecipazioni indirette. L'Ente, nei piani in esame, evidenzia che "non detiene partecipazioni indirette sottoposte a suo controllo". Nelle proprie linee guida al piano 2020 (allegato A) l'ente rappresenta di conoscere le metodiche per l'individuazione del controllo congiunto nelle partecipazioni pubbliche. Per altro, questa Sezione si è più volte espressa in merito alla detenzione di partecipazioni societarie di ridotta entità od anche "pulviscolari", in principio inidonee a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di effettivamente incidere sulle decisioni strategiche della società allo scopo di realizzare le finalità istituzionali che motivano la partecipazione stessa (art. 1, comma 4, del Tusp). Di contro, invece, la presenza di forme di coordinamento-controllo formalizzato tra soci pubblici a partecipazione minimale, dà modo alle amministrazioni pubbliche di rinforzare la loro azione collettiva ed in definitiva "incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul conseguimento del c.d. fine

---

<sup>10</sup> Per ISAERS l'ente evidenzia l'avvenuta liquidazione volontaria nel 2020 nell'allegato B della deliberazione Presidenziale d'urgenza n. 19 del 22.12.2020, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 12 gennaio 2021.

pubblico d'impresa" (cfr. Consiglio di Stato sez. V 23/01/2019 n. 578-12.2). Pertanto, la Sezione invita l'ente, in funzione della prossima ricognizione ordinaria al 31.12.2020, e tenuto conto delle eventuali variazioni di compagine societaria avvenute nel 2020, ad individuare e formalizzare con gli altri soci pubblici la situazione di controllo congiunto, con conseguente riflesso sulla determinazione delle partecipazioni indirette, ai sensi della lett. g comma 1 dell'art. 2 del Tusp.

**4.** Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

#### **4.1 Centro Agro-alimentare Riminese spa consortile**

**4.1.1.** Con riferimento da ultimo al piano 2020, la società è partecipata dalla Camera di commercio della Romagna al 15,97 per cento ed è a maggioranza a capitale pubblico. Come da visura camerale della società al 31.12.2019, gli altri soci pubblici<sup>11</sup> sono la Regione Emilia-Romagna, che detiene l'11,05 per cento, Rimini Holding spa, che detiene il 59,31 per cento (Holding del Comune di Rimini) oltre che, in partecipazione minimale, la Provincia di Rimini per il 2,65 per cento, il Comune di Sant'Arcangelo di Romagna 0,41 per cento e il Comune di Savignano sul Rubicone al 0,31 per cento. A tale proposito, il Comune di Rimini rappresenta la società in parola come società a suo controllo (cd. solitario) per il tramite della società unipersonale Rimini Holding spa (come da pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Comune dinanzi citato).

**4.1.2.** Accanto al predetto controllo pubblico esercitato dal Comune di Rimini sulla società,<sup>12</sup> si affianca la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio della Romagna (15,97 per cento), dalla Regione (11,05 per cento), oltre alle partecipazioni "pulviscolari" delle Pubbliche Amministrazioni più sopra citate. Tra i suddetti soci pubblici non risulterebbero, allo stato, sussistere ulteriori accordi, che, di fatto, rafforzerebbero la *governance* pubblica, anche con riguardo alle maggioranze rafforzate richieste dal vigente statuto della spa consortile per le decisioni da assumersi in assemblea straordinaria. Inoltre, la presenza di forme di coordinamento-controllo formalizzato tra soci pubblici, soprattutto per quelle minimali, dà modo alle amministrazioni pubbliche di rinforzare la loro azione collettiva ed in definitiva "incidere sulle decisioni strategiche della società, cioè di realizzare una reale interferenza sul

---

<sup>11</sup> Percentuali di partecipazione espresse con arrotondamenti rispetto alla percentuale partecipativa espressa dall'ente in esame.

<sup>12</sup> Al riguardo, va ricordato l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delib. n. 11/SSRRCO/QMIG/2019), secondo il quale risulta "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle 'società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile".

conseguimento del c.d. fine pubblico d'impresa" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23/01/2019 n. 578-12.2).

4.1.3. La partecipazione viene mantenuta, come dichiara l'Ente, in quanto la società svolge un'attività (di progettazione, costruzione e gestione di un centro agroalimentare) qualificata come servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, del Tusp) "in tema di facilitazione degli scambi commerciali per i prodotti della filiera agro-alimentare, per il monitoraggio dei prezzi praticati e, in genere, per la regolazione dei mercati". L'ente, nel piano 2020, evidenzia, inoltre, lo svolgimento di attività strumentali (art. 4, comma 2, lett. d), non rappresentata nei piani precedenti 2018 e 2019.

4.1.4. L'Ente in esame sottolinea che "la Società ha sostenuto rilevanti investimenti in immobilizzazioni materiali dovuti alla costruzione del Centro e alle successive implementazioni per circa 37,4 mln di euro. Da ciò è derivato, in capo al conto economico dei singoli esercizi, un consistente peso degli ammortamenti che in passato ha condizionato i risultati economici di esercizio. Ad ogni modo, il 2019 è risultato il quarto anno consecutivo, nell'ultimo quinquennio, in cui la Società ha realizzato un utile di esercizio [38.241 euro nel 2016, 42.056 euro nel 2017, 392.724 euro nel 2018, euro 87.613 nel 2019]. Continua anche a migliorare il risultato economico attraverso un consistente incremento delle voci di ricavo e una costante riduzione nelle voci di costo. Dal punto di vista finanziario, la gestione operativa della società continua a generare flussi di cassa positivi e continua ad evidenziare un EBITDA costantemente positivo negli ultimi cinque esercizi chiusi. I flussi annuali di cassa generati risultano ampiamente sufficienti alla copertura dei debiti correnti, degli investimenti necessari nonché al rimborso del mutuo di durata ventennale contratto".

4.1.5. L'organo amministrativo è composto da tre membri; lo statuto, aggiornato al 26 febbraio 2020, è conforme al Tusp (art. 11). Risulta altresì trasmessa alla Sezione la delibera assembleare societaria del 09.05.2019 di nomina del Consiglio di amministrazione, motivata ai sensi dell'art.11, comma 3, del Tusp in relazione "alla prevista complessità della gestione futura della società, anche in relazione ai progetti- di integrazione funzionale con le altre due società di gestione dei centri agro-alimentari di Bologna e di Parma -avviati dalle tre società e dai rispettivi soci pubblici di riferimento, con la stipula, in data 10 gennaio 2019, di apposito "protocollo di intenti".

4.1.6. Circa il Protocollo di intenti anzi citato per l'avvio di un processo di



aggregazione organizzativa ed operativa dei centri agro-alimentari regionali di Bologna, Parma e Rimini, allo stato attuale, a seguito di approfondimenti istruttori della Sezione, si è appreso il coinvolgimento in tale processo anche di "Mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena" e del prosieguo delle attività di verifica e studio della potenziale aggregazione-integrazione.

#### **4.2 Cercal – Centro Ricerca e Scuola Internazionale calzaturiera scpa**

4.2.1. Con riguardo alla società **Cercal - Centro ricerca e scuola internazionale calzaturiera**, come da ultimo piano 2020 partecipata al 4,83 per cento (l'altro socio pubblico è il Comune di San Mauro Pascoli, in cui ha anche sede la società e che detiene il 26,66 per cento del capitale i soci privati sono rappresentati da oltre 40 aziende calzaturiere consociate, da Associazioni di categoria quali Confartigianato Federimpresa Cesena, Confindustria Romagna, Anci Associazione nazionale calzaturificio italiano, CNA Associazione territoriale Forlì-Cesena, CNA Regione Emilia-Romagna e da BPER Banca spa e Fondazione Cassa di Risparmio Cesena), l'Ente qualifica l'attività svolta come servizio di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp e come attività strumentale all'ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp), strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4, comma 1, del Tusp).

4.2.2. La Camera di commercio della Romagna dichiara "che la società contribuisce allo sviluppo e alla qualificazione delle imprese artigiane, cooperative e industriali dell'Emilia Romagna, operanti nel settore delle calzature e prodotti affini e, attraverso una pregevole attività scolastica-professionale, trasmette l'arte e il sapere tecnico, contribuendo così all'elevazione dei canoni di qualità dei prodotti calzaturieri e affini". "Si ritiene che la società concorra al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio, in riferimento alle politiche di innovazione di processo e di prodotto e di sviluppo economico del territorio".

4.2.3. L'Ente ha dichiarato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione non riscontrandovi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f). In proposito, si rammenta come "L'analisi dell'assetto complessivo delle società", prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, implichi un esame organico di tutti i costi di funzionamento allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione. Inoltre, si rileva come l'analisi dei costi di funzionamento debba in ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, anche al solo fine di escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come

d'altra parte specificatamente previsto nella deliberazione Sez. delle Autonomie n. 22/2018/INPR (punto 04).

4.2.4. Con riferimento al piano 2020, si rileva la sussistenza della fattispecie prevista dall' art. 20, comma 2, lett. *d*, del Tusp (fatturato nel triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro). Pertanto, la Sezione invita l'ente, che ha dichiarato il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, a valutare attentamente la sussistenza di tale parametro, anche in funzione della prossima ricognizione ordinaria.

4.2.5. La società è amministrata da un organo di amministrazione composto da tre membri, nominati da ultimo in data 13 maggio 2020.

### **4.3 Cesena Fiera spa**

4.3.1. Con riferimento - da ultimo nel piano 2020 - alla società **Cesena Fiera spa**, la Camera di Commercio della Romagna detiene una partecipazione del 7,67 per cento. La società ha per oggetto sociale l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7, del Tusp), la cui attività viene qualificata dall'ente in esame, strettamente necessaria per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp); altresì l'ente indica che la società produce servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. *a*, del Tusp). L'ente nel piano 2020 evidenzia inoltre lo svolgimento di attività strumentale (art. 4, comma 2, lett. *d*, del Tusp), non rappresentata nei piani precedenti 2018 e 2019. La partecipazione viene mantenuta dall'ente senza interventi di razionalizzazione.

4.3.2. La Camera di commercio della Romagna dichiara che "la similarità con altre società partecipate [**Fiera Forlì spa**] è solo apparente, atteso che Cesena Fiera spa cura in particolare in via esclusiva gli interessi del territorio cesenate".

4.3.3. Da visura camerale al 31.12.2019, le pubbliche amministrazioni socie sono, oltre che la Camera di Commercio della Romagna (7,67 per cento), il Comune di Cesena (32,31 per cento), il Comune di Roncofreddo (0,026 per cento) pari al 40,006 per cento. Al capitale sociale di Fiera Cesena spa partecipa Italian Exhibition Group spa (20 per cento), quotata nel mercato telematico azionario dal 19 giugno 2019. Quest'ultima, Italian Exhibition Group spa, risulta essere società controllata, ai sensi dell'art. 93 del TUF (d.lgs. n. 58/1998),<sup>13</sup> da Rimini congressi srl, società a controllo pubblico congiunto, non ancora formalizzato (quanto a Rimini congressi srl si rimanda al dettaglio del successivo

---

<sup>13</sup> Il controllo è esposto nella Nota integrativa abbreviata del Bilancio d'esercizio 2019 di Rimini congressi srl, immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni. Dai patti parasociali relativi alle azioni ordinarie di Italian Exhibition Group spa, intervenuti tra Rimini Congressi S.r.l. e la Regione Emilia-Romagna e tra Rimini Congressi e Vicenza Holding spa, in data 4 settembre 2020, risulta che la Società IEG è controllata da Rimini Congressi, la quale, pur possedendo il 49,29 per cento del capitale, detiene, in considerazione del c.d. voto maggiorato, il 55,86 per cento dei diritti di voto in assemblea.

punto 4.6). Il rimanente capitale sociale, pari al 39,994 per cento, è costituito da privati (Istituti finanziari, associazioni di categoria, aziende).

Dall'esame del piano 2020, emerge che lo statuto societario vigente prevede all'art. 15 per le deliberazioni assembleari attinenti alle modifiche statutarie - e dunque anche quelle di adeguamento al Tusp (art. 26, comma 1) per le società a controllo pubblico - "il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale". In conseguenza di ciò, la compagine pubblica complessiva non risulterebbe in grado, se non con il consenso dei soci privati, di provvedere agli adeguamenti statuari,<sup>14</sup> connessi al controllo pubblico della società ai sensi del Tusp, come da combinato disposto dell'art. 2, lettere b) e m), e tenuto conto dell'art. 1, comma 3, che così dispone: "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni, del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

La Sezione, in funzione della prossima ricognizione ordinaria, tenuto anche conto della rilevante partecipazione azionaria in mano pubblica (complessivamente pari al 60%)<sup>15</sup>, invita l'ente a valutare l'opzione per un

---

<sup>14</sup> Cfr., Corte conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 76/2019/PAR: "In particolare, qualora le assemblee ordinarie e straordinarie deliberino con il voto favorevole di maggioranze non raggiungibili autonomamente (ancorché congiuntamente) dai soci pubblici, il voto favorevole del socio privato è necessario per qualsiasi modificazione statutaria. Ciò comporta che, in assenza del voto favorevole dell'azionista privato, non può essere modificato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, né possono assumersi altre decisioni conformi alle indicazioni del TUSP. "Qualora l'assetto statutario escluda la concreta possibilità che i soci pubblici possano incidere sulle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ai sensi dell'art. 2, lett. b), Tusp, senza il consenso del socio privato, il controllo pubblico non è configurabile. Conseguentemente, l'assunzione di decisioni conformi alle disposizioni del TUSP non è nella disponibilità dei soci pubblici che per tale scopo necessitano del consenso del socio privato."

<sup>15</sup> La composizione societaria di Cesena Fiera spa è la seguente:

rafforzamento della compagine pubblica allo scopo di superare la preclusione attuale alla modifica statutaria (80%).

#### 4.4 Fiera di Forlì spa

4.4.1. Da ultimo, nel piano 2020 l'Ente ha previsto, quale misura di razionalizzazione della partecipazione in società Fiera di Forlì (partecipata al 27,50 per cento) il recesso dopo che la liquidazione volontaria della società (azione di razionalizzazione individuata dal piano 2019) non è stata condivisa dagli altri soci nell'assemblea ordinaria del 27.05.2020. La società risulta avere capitale a maggioranza pubblica, essendo partecipata dalla Provincia di Forlì-Cesena al 5,08 per cento e al 31,20 per cento da LTRH spa, Holding del Comune di Forlì. La società ha per oggetto sociale l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7, del Tusp) e la sua attività viene qualificata dall'ente in esame strettamente necessaria per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp) ed altresì di produzione di servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp). L'ente nel piano 2020 evidenzia inoltre lo svolgimento di attività strumentale (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp), non rappresentata nei piani precedenti 2018 e 2019.

L'impresa è stata trasformata, nel corso del 2020, da spa in srl, come evidenziato dall'ente.

CESENA FIERA SPA			
P.IVA: 01954020408			
	NUMERO AZIONI	NOMINALI EURO	PERCENTUALE
<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SOCI PUBBLICI</b>			
Comune di Cesena	646.146	646.146,00	32,31
Italian Exhibition Group - IEG spa	400.000	400.000,00	20,00
CCIAA della Romagna	153.337	153.337,00	7,67
Comune di Roncofreddo	517	517,00	0,03
<b>TOTALE CAPITALE PUBBLICO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>60,00</b>
<b>SOCI PRIVATI</b>			
Pro.Stand srl	210.000	210.000,00	10,50
Vivaticket spa	140.000	140.000,00	7,00
Alimos - Alimenta la salute soc. coop.	100.000	100.000,00	5,00
BPER Banca spa	100.000	100.000,00	5,00
Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo soc. coop	100.000	100.000,00	5,00
Consorzio il biologico soc. coop	25.000	25.000,00	1,25
Creditpartner srl	20.000	20.000,00	1,00
CO.N.I.P. Consorzio Nazionale imballaggi Plastica	20.000	20.000,00	1,00
Viaggi Manuzzi srl	20.000	20.000,00	1,00
CNA Associazione Territoriale di Forlì-Cesena	20.000	20.000,00	1,00
Cermac - produttori di tecnologie e prodotti per agricoltura, agroindustria e zootecnia	10.000	10.000,00	0,50
Graziani Roberto e F.lli & C. sas	5.000	5.000,00	0,25
SER.MAC srl	5.000	5.000,00	0,25
S.C.M. srl	5.000	5.000,00	0,25
Confcommercio Imprese per l'Italia - Comprensorio Cesenate	5.000	5.000,00	0,25
Confartigianato Federimpresa Cesena	5.000	5.000,00	0,25
Confesercenti del comprensorio Cesenate	5.000	5.000,00	0,25
Rete PMI Romagna	5.000	5.000,00	0,25
<b>TOTALE CAPITALE PRIVATO</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000,00</b>	<b>40,00</b>

4.4.2. La motivazione dell'adozione di un'azione di razionalizzazione, quale il recesso, risiede nella sussistenza, anche nel piano 2020, della condizione prevista dall'art. 20, comma 2, lett. e, del Tusp (partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti). Tuttavia, si dà atto che nel quinquennio 2015-2019, quest'ultimo esercizio registra un utile pari a euro 439.165.

4.4.3. La Giunta della Camera di Commercio, con le delibere n. 100 del 17/11/2020 e n. 104 del 20/11/2020 (trasmesse all'attenzione di questa Sezione unitamente al piano 2020), "ha deciso di sospendere quella misura e di non esercitare per il momento il diritto di recesso dalla Società, considerato l'eccezionale momento di difficoltà che si sta registrando nell'economia nazionale e nel settore fieristico in particolare, a causa della pandemia Covid-19, riservandosi in futuro la valutazione di ogni necessaria e opportuna misura". Ad ulteriore motivazione di tale sua decisione l'Ente dà atto della redazione nell'ottobre 2020 di un nuovo piano industriale da parte dell'Amministratore Unico e del formale invito di quest'ultimo a desistere dall'esercizio del recesso. L'ente indica come tempistica per l'attuazione del recesso la data del 31.12.2021. La Sezione, pertanto, si riserva di valutare in sede di analisi della prossima ricognizione ordinaria l'azione di razionalizzazione adottata.

4.4.4. Si richiama quanto già espresso da questa Sezione con deliberazione n. 106/2020/VSGO (attinente alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Forlì anni 2017-2018) sia in ordine al controllo pubblico congiunto "da formalizzare al fine di valorizzare la partecipazione pubblica di maggioranza" sia in ordine allo statuto. Circa lo statuto aziendale, adottato in corrispondenza della trasformazione da spa in srl dell'azienda (maggio-giugno 2020), la Sezione evidenzia già in questa sede come il suo art.14 "Quozienti decisionali", comma 2, per le decisioni di modifica dell'atto costitutivo o variazioni sostanziali dell'oggetto sociale preveda una maggioranza deliberativa rinforzata (2/3 del capitale sociale ossia il 66,67 per cento). Un *quorum* che parrebbe non permettere alla "partecipazione pubblica complessivamente intesa" della srl di assumere tali decisioni, se non con il voto dei soci privati.<sup>16</sup> Anche in considerazione della variazione del capitale sociale e della compagine societaria di fine dicembre 2020, come verificato da visura camerale, la Sezione si riserva di valutare la questione nell'esame della prossima ricognizione ordinaria.

---

<sup>16</sup> Si veda la precedente nota n. 14.

4.4.5. Da ultimo per completezza, si richiama l'attenzione dell'Ente circa il comma 12-*quater* dell'art. 26 del Tusp.<sup>17</sup>

#### **4.5 Isaers srl**

4.5.1. Con riferimento alla partecipazione diretta al 15 per cento nella società **Isaers srl** (altri soci sono il Comune di Forlì al 40 per cento, la Provincia di Forlì al 15 per cento e la Fondazione Cassa Risparmi di Forlì al 30 per cento), l'ente, nel piano 2020, informa dell'avvenuta messa in liquidazione volontaria della società nel (febbraio) 2020; società che da visura camerale risulta cancellata dal registro imprese in data 16 novembre 2020. Del resto, l'ente evidenzia che, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione alla Camera di commercio, è stata corrisposta una quota di liquidazione pari ad euro 18.884,33.

4.5.2. Nella deliberazione n. 106/2020/VSGO, relativa alla ricognizione ordinaria anni 2017 e 2018 del Comune di Forlì, era stato evidenziato da tale socio come la razionalizzazione della società tramite liquidazione presentasse "il vantaggio di una maggiore semplicità tecnica e minore onerosità esecutiva, con possibilità di rimborso agli enti soci di quanto residua al termine della liquidazione", rispetto all'originario progetto di fusione per incorporazione di ISAERS in SER.IN.AR.

4.5.3. La Sezione prende atto dell'avvio e conclusione nell'anno 2020 della procedura di liquidazione che i soci hanno intrapreso in capo alla società quale azione di razionalizzazione, a fronte della sussistenza della condizione prevista dell'art. 20, comma 2, lett. *d*, (in combinato disposto con l'art. 26, comma 12-*quinquies*) quanto ai piani 2018 e 2019.

#### **4.6 Rimini congressi srl**

4.6.1. Con riguardo alla società **Rimini congressi srl**, partecipata dalla Camera di commercio della Romagna al 32,50 per cento, l'Ente dichiara che svolge l'attività di "assunzione, non nei confronti del [settore] pubblico, di partecipazioni in società, precipuamente operanti nei settori congressuale, fieristico e affini o connessi, e loro coordinamento tecnico e finanziario".

4.6.2. La partecipazione in Rimini congressi viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione. L'ente indica che la società ha per oggetto sociale l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7, del Tusp) e qualifica l'attività della stessa come strettamente necessaria per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp). Sul punto, la Camera di commercio della Romagna dichiara di "mantenere la partecipazione in quanto strategica e

---

<sup>17</sup> Norma introdotta dall'art.7, comma 1, lett. f), d.lgs. 16 giugno 2017 n.100.

coerente con le finalità dell'Ente senza alcun intervento di razionalizzazione". Inoltre, l'ente evidenzia, peraltro solo nel piano 2020, come la società produca anche servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp) e beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp).

4.6.3. Dalla visura camerale della società Rimini congressi srl, emerge che la procedura di fusione per incorporazione della **Società del palazzo dei congressi spa** si è conclusa con deliberazione in data 19 ottobre 2020 ed ultima iscrizione nel Registro imprese nel dicembre 2020.

4.6.4. Come anche evidenziato, da ultimo, nel piano 2020, l'Ente dichiara che Rimini congressi srl "non è in controllo pubblico, neppure in via congiunta". Quanto alla compagine societaria, si dà atto che la stessa è costituita al 35,58 per cento da Rimini Holding spa, società unipersonale del Comune di Rimini. Il rimanente 64,42 per cento di capitale è detenuto da Pubbliche Amministrazioni e cioè dalla Camera di Commercio in parola (al 32,50 per cento) e dalla Provincia di Rimini (al 31,92 per cento). Conseguentemente, per il combinato disposto delle lettere b) e m) dell'art. 2 del Tusp, la società - ad avviso della Sezione - risulta essere a controllo pubblico congiunto, con una compagine societaria interamente pubblica.

4.6.5. Nonostante quanto dichiarato dall'Ente, e cioè che Rimini congressi srl "non è in controllo pubblico, neppure in via congiunta", nel piano 2020, l'Ente medesimo evidenzia: "Gli enti pubblici soci nel corso del 2019, pur non essendo la società in controllo pubblico, neppure in via congiunta, hanno deciso in via volontaria di accogliere attraverso le modifiche statutarie alcune delle indicazioni della Corte dei Conti (Delibera n. 44/2018)".

Al riguardo, la Sezione ribadisce l'invito ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del controllo pubblico congiunto.

A tal fine, si richiama la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 11 SSRRCO/QMIG/19, e cioè "che, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche [...], gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare misure e strumenti coordinati di controllo (mediante la stipula di appositi patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società".

Si aggiunge che la Sezione è stata notiziata<sup>18</sup> dell'intervenuta sentenza Tar Emilia-Romagna, sez. I, 28/12/2020 n. 858, che, relativamente alle società partecipate da più amministrazioni pubbliche, ne rapporta il controllo alla condivisione del "dominio" sulla società, "in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale".

Nel rilevare che la formalizzazione del controllo pubblico congiunto non risulterebbe essere ancora intervenuta tra i soci pubblici di Rimini congressi, si sottolinea, comunque, come la possibilità di incidere "collettivamente" con gli altri soci pubblici sugli atti rilevanti della società (esemplificativamente per le modifiche statutarie o le variazioni sostanziali dell'oggetto sociale), offrirebbe maggiori garanzie al singolo socio pubblico circa il monitoraggio della coincidenza ai propri fini istituzionali della partecipazione societaria.

4.6.6. L'ente rappresenta (senza però effettuare l'analisi di cui all'art. 20, comma 1, del Tusp<sup>19</sup>) che "la società [Rimini congressi srl] detiene la partecipazione di controllo in **Italian Exhibition Group (IEG) spa**, dal 2019 società quotata" nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana spa "e assicura agli enti pubblici locali da una parte una gestione unitaria e coerente del settore fieristico-congressuale e, dall'altra, che gli eventi (manifestazioni, fiere, ecc.) avvengano sul territorio di competenza". Come esposto nella nota integrativa abbreviata al bilancio d'esercizio 2019 di Rimini congressi (Immobilizzazioni finanziarie-partecipazioni), la stessa, pur detenendo il 49,29% del capitale sociale di **IEG**, ne esercita il controllo per effetto "del voto maggiorato"<sup>20</sup> ai sensi dell'art. 93 del TUF (d.lgs. n. 58/1998).

Al riguardo, va dato atto di quanto disposto dall'art. 1, comma 5,<sup>21</sup> del Tusp nonché del richiamato orientamento espresso dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni societarie del MEF sulla nozione di società quotata in mercati regolamentati, in virtù del quale "l'esclusione delle società quotate

---

<sup>18</sup> Comunicazione del Comune di Rimini in data 08.01.2021.

<sup>19</sup> "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

<sup>20</sup> Dai patti parasociali relativi alle azioni ordinarie di Italian Exhibition Group spa, intervenuti tra Rimini Congressi S.r.l. e la Regione Emilia-Romagna e tra Rimini Congressi e Vicenza Holding spa, in data 4 settembre 2020, risulta che la Società IEG è controllata da Rimini Congressi, la quale, pur possedendo il 49,29 per cento del capitale, detiene, in considerazione del c.d. voto maggiorato, il 55,86 per cento dei diritti di voto in assemblea.

<sup>21</sup> Art. 1, comma 5, del Tusp: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. p, nonché alle società da esse controllate.



nei mercati regolamentati dall'applicazione generale del TUSP risponde all'esigenza di evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società concorrenti".<sup>22</sup>

Si evidenzia, altresì, sotto diverso profilo, che, anche recentemente, nel Referto delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.19/SSRRCO/2020 ("Il Processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni Riunite della Corte dei conti"), i giudici contabili hanno affrontato la problematica relativa "sul se l'ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione (straordinaria o periodica), debba considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati".<sup>23 24</sup>

4.6.7. La società Rimini congressi è in utile per effetto dei dividendi percepiti e per una situazione finanziaria che consente il regolare ammortamento del mutuo contratto. Il processo di privatizzazione di IEG e la correlata quotazione in borsa ha consentito un'importante riduzione del debito nei confronti delle banche nonché importanti interventi strutturali".

---

<sup>22</sup> Cfr. Orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni societarie presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di "nozione di mercato regolamentato contenuta nella definizione di 'società quotate' di cui all'art. 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175" del 22 giugno 2018, breve estratto: "Pertanto, tenuto conto che le disposizioni normative contenute nel TUSP sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2), l'esclusione delle società quotate nei mercati regolamentati dall'applicazione generale del TUSP risponde all'esigenza di evitare distorsioni del mercato di negoziazione dei titoli già quotati e penalizzazioni per le società a partecipazione pubblica che si confrontano nei mercati regolamentati con società concorrenti".

<sup>23</sup> Cfr. Corte conti, Sezioni riunite in sede di controllo, delib. n. 19/SSRRCO/2020 pagg.22-23, il testo prosegue con: "L'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, nell'affermare che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, sembra riferirsi alle norme che hanno come dirette destinatarie le medesime società (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di amministratori e dipendenti), non invece a quelle che hanno come destinatarie le amministrazioni socie, quali quelle che impongono l'approvazione dei piani di revisione. Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti alla missione istituzionale delle amministrazioni socie (art. 4) o acquisite/costituite senza previo provvedimento di autorizzazione dell'organo competente debitamente motivato (artt. 5 e 7), etc. Anche l'art. 18 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel consentire alle società controllate da una o più amministrazioni di quotare azioni (o altri strumenti finanziari) in mercati regolamentati, richiede la previa adozione, da parte del competente organo dell'ente socio (art. 7 Tusp), di una deliberazione conforme ai requisiti richiesti dall'art. 5, comma 1 (provvedimento analiticamente motivato). Il legislatore, pertanto, non legittima, *tout court*, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l'adozione di azioni di razionalizzazione). L'opzione interpretativa esposta comporta, quale conseguenza, la rilevanza, ai fini della revisione, anche delle società detenute indirettamente per il tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico (mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata). L'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa, infatti, che, ai fini del testo unico, sono considerate "partecipazione indirette" (solo) quelle detenute da una PA "per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo".

<sup>24</sup> In senso analogo, cfr. Corte conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 38/2021/VSGO.

4.6.8. Da ultimo, dall'esame del piano 2020 di Rimini congressi srl, emerge tuttavia la sussistenza del presupposto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b, (dipendenti 0, amministratori 1 – compenso annuo 24.000 euro).

Inoltre, non risulta evidenziato l'entità del fatturato medio del triennio 2017-2019, come disposto dall'art. 20, comma 2, lett. d.

Da approfondimenti istruttori della Sezione in rapporto al bilancio d'esercizio 2019 di questa società (che risulta operare nell'ambito *delle attività produttive di beni e servizi*<sup>25</sup> ai fini della determinazione del fatturato), si è constatato come il relativo conto economico sia privo della voce A, che indica il valore della produzione aziendale e conseguentemente delle sue voci n.1 (A1) e n.5 (A5), che ne espongono il fatturato, come da deliberazione di questa Sezione n.54/2017/PAR ed anche Corte dei conti sezione di controllo per la Valle d'Aosta n.6/2019/PAR.<sup>26</sup>

Pertanto, la Sezione, in funzione della prossima ricognizione ordinaria invita l'Ente, che ha mantenuto la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, all'attenta disamina dei parametri previsti dalle lett. b e d dell'art. 20, comma 2, del Tusp.

4.6.9. L'Ente, pur non ritenendo la società a controllo pubblico, con gli altri soci pubblici ha adeguato lo statuto societario anche al disposto dell'art. 6, comma 4, del Tusp, laddove ha previsto l'obbligo per l'amministratore unico di redigere la **relazione sul governo societario** – comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale" – e di informarne poi l'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio (art. 22.5 dello statuto societario). La **relazione sul governo societario**, unita alla documentazione del Bilancio d'esercizio 2019, è stata approvata dall'assemblea del 6 luglio 2020.

#### **4.7 ROMAGNA ACQUE -Società delle Fonti spa**

4.7.1. La società *in house* **Romagna Acque - società delle fonti spa** è a capitale totalmente pubblico (per statuto - art. 5.2 - non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della società). I soci principali sono le società holding dei Comuni di Forlì (16,068 per cento),

---

<sup>25</sup> "Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d), del Tusp, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata, e articolate come segue: - Attività produttive di beni e servizi; - Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (Holding); - Attività finanziarie; - Attività assicurative; - Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici).

<sup>26</sup> Quest'ultima, inoltre, per la voce A5, qualora includa contributi in conto esercizio, richiede di "fornire adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione".

Ravenna (29,134 per cento) e Rimini (11,940 per cento); il controllo analogo congiunto è esercitato dai soci, tra i quali la Camera di commercio della Romagna (0,28 arrot. per cento del capitale), sulla base della convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci<sup>27</sup> ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.7.2. Come evidenziato anche da ultimo nel piano 2020, l'ente dichiara che la società svolge un'attività strategica per il territorio, ma non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di commercio della Romagna (art. 4, comma 1, del Tusp); nonostante ciò ne prevede il mantenimento in quanto rientrerebbe, secondo quanto affermato, nella previsione di cui all'art. 4, comma 9-*bis*, del d.lgs. n. 175/2016 (società che produce un servizio di interesse generale a rete fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento di servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica) e nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. *b*, (società che progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50/2016<sup>28</sup> (a cui possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie). L'ente dichiara altresì che la società rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. *a*, (società che produce un servizio di interesse generale) e *d* (società che produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o all'esercizio delle loro funzioni).

Come dichiara la Camera di commercio della Romagna, la società è "strategica per il territorio atteso che, anche attraverso la diga di Ridracoli, gestisce un servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria dell'acqua in qualità di fornitore all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini. Inoltre, la società svolge servizi di finanziamento e realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nonché di gestione delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato 'Acquedotto della Romagna' ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000".

4.7.3. Risultano correttamente inserite in statuto le disposizioni in materia di composizione del fatturato della società *in house*, come prescritto dall'art. 16, comma 3, del Tusp.

4.7.4. La Camera di commercio della Romagna, come anche da ultimo

---

<sup>27</sup> Cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rimini n. 6 dell'8 marzo 2018 "Nuova convenzione tra i soci della partecipata "Romagna Acque – Società delle fonti spa".

<sup>28</sup> Cfr. Art.193, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 dispone: "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie".

comunicato nel piano 2020, dichiara di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento (art.20, comma 2, lett. f).

4.7.5. Nell'ambito del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. n.231/2001 e della l. n. 190/2012, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del Tusp, la società ha adottato il Protocollo della "Selezione, assunzione e gestione del personale" e della "Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti", pubblicati sul sito istituzionale. Sono inoltre pubblicati i provvedimenti che hanno recepito gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento, inclusi quelli per il personale fissati dalle amministrazioni socie ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art.19.

4.7.6. Lo statuto societario, aggiornato con l'assemblea straordinaria del 25 giugno 2019 (cfr. verbale trasmesso alla Sezione in data 4 luglio 2019), prevede un organo di amministrazione composto alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri. La nuova formulazione dell'art. 16 dello statuto societario individua per l'organo amministrativo collegiale il numero massimo dei componenti, prefissato dall'art 11, comma 3, del Tusp ("da tre a cinque componenti").

La Società ha trasmesso alla Sezione, in data 20 agosto 2019, il verbale dell'Assemblea dei soci, n. 7 del 25 luglio 2019, che ha nominato un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri. La scelta è motivata con riferimento alla necessità di garantire un'adeguata rappresentanza ai soci, di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità e alla diversificazione delle attività svolte dalla società nonché allo svolgimento di un effettivo presidio sull'attività aziendale.

Nel verbale sopra citato si dà atto, inoltre, che il costo annuo sostenuto dalla società per i compensi spettanti ai membri dell'organo amministrativo (sia in denaro che in natura), comprensivi degli oneri previdenziali, non supera l'importo annuo di euro 138.595,00, corrispondente all'80 per cento del costo sostenuto dalla società per i compensi del proprio organo amministrativo nell'anno 2013. Risulta, quindi, rispettato il limite imposto dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del Tusp.

4.7.7. In ottemperanza all'art. 6, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di amministrazione ha predisposto la **Relazione sul governo societario** all'interno di un'apposita sezione/capitolo della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio annuale, da ultimo quello al 31.12.2019. La

società, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 150 del 2017, ha adottato il "Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale", successivamente aggiornato con delibera n. 23 del 17 febbraio 2019. Il Regolamento, come dichiarato nella relazione, "definisce il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale quale strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici e quindi possibili danni, in capo alla società ed ai suoi soci". In adempimento al citato regolamento, la società Romagna Acque dichiara che è stata effettuata l'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre 2019 il cui risultato fa escludere un rischio di crisi aziendale. Sul punto, inoltre, riferisce che "non risulta esposta né a rischio di insolvenza nel breve periodo, né a rischio di continuità aziendale". Il Consiglio di amministrazione, inoltre, con delibera n. 135 del 09.10.2019 ha adottato il Regolamento per prevenire la crisi d'impresa d.lgs. n. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 e 4, del Tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario puntualmente indicati nella menzionata relazione.

#### **4.8 Romagna Tech scpa**

4.8.1. Con riferimento alla società **Romagna Tech scpa**, la quota di partecipazione, come rilevata da ultimo nel piano 2020, è pari al 2,90 per cento. La quota di capitale pubblico nella società è pari complessivamente a 18,02 per cento ed è rappresentata dalle partecipazioni di Camera di commercio della Romagna (2,90 per cento), Camera di commercio di Ravenna (6,71 per cento), Comune di Faenza (6,71 per cento) Unione dei comuni della Bassa Romagna (1,70 per cento).

La società, dunque, a maggioranza privata svolge un'attività, come dichiara l'ente, volta a "favorire la crescita delle imprese attraverso l'innovazione come punto d'incontro fra istituzioni, iniziativa privata ed enti di ricerca - parco scientifico e tecnologico".

4.8.2. La partecipazione, seppure minoritaria, viene mantenuta senza interventi con la motivazione che la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp), svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp), e produce beni e servizi strumentali all'ente (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp).

Circa il piano 2020, si rileva sussistere la condizione di razionalizzazione posta dall'art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (fatturato nel triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro). Pertanto, la Sezione invita l'ente, che ne ha dichiarato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, a valutare, in

funzione della prossima ricognizione ordinaria, se le attività aziendali già intraprese conducano al rispetto del predetto parametro. Del resto, nel medesimo piano 2020, l'ente dichiara che "allo scopo di migliorare le proprie *performances* nella *mission* aziendale, ha condotto a termine (in data 27 febbraio 2018) un'operazione di risanamento e consolidamento facendo un aumento di capitale sociale mediante acquisizione di ramo d'azienda di altra società [Rinnova – Romagna Innovazione srl] di proprietà della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Da ciò è conseguito il cambio sia della ragione sociale (da Centuria srl a Romagna Tech sspa) e sia della natura societaria (da Società consortile a responsabilità limitata a Società consortile per azioni). Tale operazione, [prosegue l'Ente], ha lo scopo di riunire in un unico soggetto plurime attività complementari e sinergiche, a beneficio delle aziende e dell'economia dei territori degli Enti Pubblici soci. A giudicare dai risultati economici e aziendali registrati nel corso del 2019, l'operazione si sta manifestando corretta e positiva e la Società, tenuto conto delle commesse acquisite e delle capacità espresse, appare proiettata verso un futuro segnato da buone *performance* aziendali".

4.8.3. La società è amministrata da un organo amministrativo composto da sette membri. I componenti non percepiscono alcun compenso fatta eccezione per il presidente e l'amministratore delegato, come si rileva dal sito web della società.

#### **4.9 S.A.P.I.R. Porto Intermodale Ravenna spa**

4.9.1. Relativamente alla società **Porto intermodale Ravenna (S.A.P.I.R) spa**, partecipata al 31.12.2019 allo 0,17 per cento dalla Camera di commercio della Romagna, tale società risulta complessivamente partecipata da amministrazioni pubbliche per una quota superiore al 52 per cento. Tre degli azionisti pubblici (Ravenna holding, Camera di commercio di Ravenna e Regione Emilia-Romagna) possiedono da soli il 50,75 per cento del capitale sociale (cfr. deliberazione n.09/2021/VSGO).

4.9.2. Nel piano 2020, l'ente prevede di mantenere la partecipazione in quanto correlata alla produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp) oltre che di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp). Quanto al perseguimento, tramite la partecipazione, delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, del Tusp), pur non rilevandolo nella relativa scheda tecnica, l'ente evidenzia: "Data la congruenza tra le finalità camerali e l'attività svolta dalla società partecipata, anche alla luce dei compiti e

funzioni previsti dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 ss.mm.ii., si ritiene che la partecipazione vada mantenuta".

4.9.3. La Camera di commercio della Romagna dichiara che "La società riveste un ruolo strategico per il porto mercantile cittadino. Non è in controllo pubblico, ma la partecipazione di enti pubblici rappresenta la garanzia di una *'mission'* pubblica nel tessuto locale, in particolare per gli aspetti patrimoniali legati alla realizzazione d'infrastrutture (oltre che di servizi) d'interesse economico generale. Si ribadisce, come già indicato nei precedenti piani di razionalizzazione delle partecipazioni camerali l'interesse strategico nella partecipazione."

4.9.4. L'ente ha verificato il rispetto dei parametri richiesti dall'art. 20, comma 2, del Tusp; dichiara che la società ha una situazione finanziaria e patrimoniale solida e che distribuisce ogni anno dividendi ai soci.

4.9.5. Con riferimento alla dichiarata mancanza di controllo pubblico congiunto, in presenza di capitale pubblico frazionato di maggioranza, la Sezione ha esaminato la questione di S.A.P.I.R spa nella deliberazione n. 9/2021/VSGO, in ordine alla ricognizione ordinaria 2017-2018-2019 del Comune di Faenza, nonché nella deliberazione n. 36/2021/VSGO, in ordine alla ricognizione ordinaria 2017-2018-2019 della Camera di commercio di Parma. La Sezione, pur riservandosi, ogni ulteriore valutazione nell'esame della prossima ricognizione ordinaria, tenuto conto delle modifiche statutarie adottate nel 2019, richiama quanto già espresso nella deliberazione n. 9/2021/VSGO "Al riguardo preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla *governance* anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico sulla società."

#### **4.10 SER.IN.AR. scpa**

4.10.1. Quanto alla partecipazione al 31.12.2019 in **SER.IN.AR. - Servizi Integrati d'Area Forlì Cesena scpa**, partecipata direttamente al 4,93 per cento e a maggioranza di capitale pubblico (Il Comune di Forlì detiene il 40,67 (arrotondato) per cento e il Comune di Cesena detiene il 42,73 (arrotondato) per cento, il Comune di Predappio detiene il 0,69 per cento (arrotondato) e la Provincia di Forlì Cesena detiene il 1 per cento (arrotondato)), l'Ente prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto, come riferisce, "[la Società] è il soggetto attraverso il quale gli enti soci perseguono più agevolmente un obiettivo di sviluppo dell'università nel territorio forlivese e cesenate, del tutto coerente con la *mission* e le funzioni istituzionali degli enti soci". Inoltre "Ciò costituisce un innegabile interesse anche per la Camera di commercio in considerazione degli

effetti benefici che si producono dal punto di vista economico, nei diversi settori, in primis quello del commercio ed ei servizi”.

L’Ente riferisce che SER.IN.AR. sapa produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp), e beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp), strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, comma 1, del Tusp).

4.10.2. Con riferimento alle osservazioni formulate da questa Sezione nella precedente ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di commercio della Romagna (delib. n. 44/2018/VSGO), relative alla mancata formalizzazione del controllo pubblico congiunto, si richiama quanto riferito dall’altro socio pubblico, il Comune di Forlì, nel proprio piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatto nel 2019: “nel mese di marzo 2019 sono stati firmati i patti parasociali tra i soci pubblici di SER.IN.AR. (Comune di Forlì, Comune di Predappio, Comune di Cesena, Camera di commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini e Provincia di Forlì-Cesena) per disciplinare la modalità di formazione e funzionamento degli organi della società e perfezionare il modello di controllo pubblico” (cfr. delib. 106/2020/VSGO). Inoltre, nella documentazione del Bilancio d’esercizio 2019<sup>29</sup> viene dato atto che “Nei primi mesi del 2019 i soci pubblici hanno sottoscritto i Patti Parasociali. A seguito di tale accordo la società è diventata a controllo pubblico congiunto”.

Nella sopra citata deliberazione n. 106/2020/VSGO viene dato atto della procedura di dismissione della partecipazione di SER.IN.AR. in CEUB, che da visura camerale appare cessata al 06.03.2020.

4.10.3. Dall’esame dello statuto societario, aggiornato alla data del 9 gennaio 2019, si evidenzia, quanto all’organo amministrativo, che l’art. 17 risulta rispettoso del disposto di cui all’art. 11, commi 2 e 3, del Tusp in quanto prevede l’amministratore unico o, con delibera motivata, l’organo di amministrazione composto da tre o cinque membri. Come risulta dalla visura camerale, la società è amministrata da un organo amministrativo composto da cinque membri nominati con atto del 28 giugno 2018. Risulta trasmessa alla Sezione in data 04.09.2019 la delibera assembleare, prevista dall’art.11, comma 3, del Tusp, volta a motivare l’adozione dell’organo amministrativo collegiale a 5 componenti, anziché l’amministratore unico, argomentata dai soci in riferimento alla necessità “di continuare a coinvolgere rappresentanti

---

<sup>29</sup> Documentazione del Bilancio d’esercizio 2019, Nota integrativa, fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio.



qualificati del mondo produttivo ed accademico.”

4.10.4. Non risulta a questa Sezione che sia stata adottata la **relazione sul governo societario** a chiusura dell’esercizio sociale 2019. Da ciò discende l’impossibilità di verificare se sia stato predisposto lo specifico programma di valutazione del rischio previsto, per le società a controllo pubblico, dall’art 6, comma 2, del Tusp, nonché l’eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel comma 3 della medesima disposizione.

#### **4.11 Uni.Rimini spa società consortile per l’Università nel riminese**

4.11.1. Per quanto riguarda la società Uni.Rimini scpa, che il piano 2020 evidenzia partecipata al 12,74 per cento<sup>30</sup>, viene mantenuta senza interventi in quanto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, comma 1, del Tusp), svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a, del Tusp) ed è strumentale al perseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’Università e della ricerca nel territorio riminese propri degli enti soci (art. 4, comma 2, lett. d, del Tusp). L’oggetto sociale (art. 2) stabilito dallo statuto è quello di costituire “una organizzazione comune tra i soci, per lo svolgimento, in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, di azioni preordinate allo sviluppo dell’università, della ricerca scientifica e del sistema della formazione ed istruzione superiore nel territorio riminese, nel preciso presupposto dei relativi ed importanti effetti sull’economia e lo sviluppo locali in termini di crescita della produttività, di internalizzazione e di innovazione”.

L’ente dichiara, in riferimento al 31.12.2019 nel piano 2020, un organo amministrativo collegiale, composto da 8 componenti; da visura camerale attuale risulta che il consiglio di amministrazione è composto da otto membri nominati in data 26 giugno 2020.

La documentazione, trasmessa con il piano 2020, evidenzia la sussistenza della condizione prevista all’art. 20, comma 2, lett. b (numero di amministratori – 8 - superiore al numero dei dipendenti – 7 -). Da approfondimenti istruttori della Sezione, nel sito aziendale si è constatato come, nel periodo in disamina, un componente dell’organo amministrativo appaia avere rinunciato alla propria remunerazione. La Sezione, anche in funzione della prossima ricognizione ordinaria, invita l’ente a motivare il rispetto del predetto parametro previsto

---

<sup>30</sup> La compagine sociale alla data del 31.12.2019, come risulta dalla visura camerale, è così composta: quota detenuta da pubbliche amministrazioni pari a 39,87 per cento (Comune di Rimini al 25,48 per cento, Comune di Bellaria Igea Marina allo 0,76 per cento, Comune di Sant’Arcangelo di Romagna allo 0,64 per cento, Comune di Misano Adriatico allo 0,25 per cento e Camera di commercio della Romagna al 12,74 per cento), Italian Exhibition Group spa - società quotata in borsa in controllo di Rimini Congressi srl - al 7,64 per cento, soci privati per complessivamente il 35,16 per cento, cui si aggiunge la quota di capitale proprio del 17,33 (arrotondato) per cento.

dall'art. 20, comma 2, lett. *b*, del Tusp.

#### **4.12 Unioncamere Emilia-Romagna Servizi srl**

4.12.1. Relativamente a **Unioncamere Emilia-Romagna Servizi srl**, la Camera di commercio della Romagna detiene una partecipazione del 16,40 per cento ed esercita il controllo congiunto con le altre Camere di commercio della Regione. Come emerge dai piani di revisione 2018, 2019, 2020 "si tratta di una società patrimoniale, strumentale al sistema camerale che opera - gestendo un immobile di proprietà delle Camere di commercio socie avente sede nel territorio regionale - per il funzionamento dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia Romagna". La partecipazione rispecchia *pro quota* la proprietà dell'immobile attualmente dato in locazione a più soggetti tra cui Unioncamere Emilia-Romagna. La predetta partecipazione viene mantenuta senza previsione di alcun intervento di razionalizzazione in quanto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente (art.4, comma 1 del Tusp), svolge attività strumentali (art. 4, comma 2, lett. *d*, del Tusp) e rientra nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare). Al riguardo, la Camera di commercio in esame dichiara che "la partecipazione societaria, quindi, appare quale condizione necessaria per l'ottimizzazione e la valorizzazione dei beni immobiliari facenti parte del patrimonio delle Amministrazioni socie. Grazie alle azioni di contenimento delle spese messe in campo nel corso degli anni, la società è attualmente al massimo della razionalizzazione possibile e non vi sono ulteriori azioni da porre in essere sotto tale profilo". Sul punto si rileva la totale mancanza nei piani di una dettagliata descrizione delle azioni di contenimento dei costi realizzate negli anni passati, che non consente a questa Sezione di effettuare alcuna valutazione in merito.

4.12.2. Come già segnalato nella deliberazione di questa Sezione n. 44/2018/VSGO, anche nei piani 2018, 2019, 2020, continuano a ricorrere, peraltro, le ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, lett. *b*, - in quanto società priva di dipendenti - e dall' art. 20, comma 2, lett. *d*, del Tusp (ai sensi dell'art 26, comma 12-*quinques* per il fatturato dei trienni 2015-2017 e 2016-2018 non superiore a 500.000 euro e per il triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro). Entrambi i suddetti presupposti normativi, che devono, *in primis*, condurre l'Ente ad attivarsi per l'adozione di una misura di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Tusp, sono già noti e rappresentati dall'ente medesimo.

Pertanto, la Sezione invita l'ente, anche con gli altri soci pubblici, ad assumere

le iniziative idonee al superamento di tali criticità.

4.12.3. La società Unioncamere Emilia-Romagna Servizi è amministrata dall'Amministratore unico. Lo statuto societario è stato aggiornato in tale senso alla data del 15 maggio 2019, in merito l'ente specifica "al fine di accogliere, in via del tutto volontaria, le indicazioni della Corte dei conti (delibera n. 44/2018)".

Questa sezione rileva come il capitale totalmente pubblico della società, caratterizzata tra l'altro dalla comunanza degli interessi di tutti i soci (le otto Camere di commercio della Regione), non possa non fare convergere i soci pubblici verso una netta formalizzazione del controllo congiunto; a tal fine si richiama quanto espresso nella già citata deliberazione n.11 SSRRCO/QMIG/19 per cui "occorre ribadire che, nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche (...) gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare e formalizzare, misure e strumenti coordinati di controllo (mediante stipula di apposti patti parasociali e/o modificando clausole statutarie) atti ed esercitare un'influenza dominante sulla società".

#### **4.13 Le società *in house* del sistema camerale nazionale.**

4.13.1. La Camera di Commercio della Romagna evidenzia nel piano 2020 le seguenti partecipazioni dirette nelle società in house del sistema camerale: **Infocamere – Società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni** (0,50 per cento), **Uniontrasporti scrl** (0,17 per cento), **IC Outsourcing scrl** (0,30 per cento), **Ecocerved scrl** (0,20 per cento), **Borsa merci Telematica italiana scpa** (0,03 per cento).

Le predette società svolgono diverse attività strumentali a favore delle Camere di Commercio socie e pertanto il mantenimento delle relative partecipazioni, strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali<sup>31</sup> dell'ente (art.4 comma 1), rientra nella previsione dell'art. 4, comma 2, lett. d), del Tusp. Inoltre, per **Borsa merci Telematica italiana scpa** è stata evidenziata la produzione di servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a); tale società risulta essere qualificabile come società di diritto singolare (art. 1, comma 4, lett. a), in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 aprile 2006, n. 174 modificato dal D.M. 20 aprile 2012, n.97 ("Regolamento per il funzionamento del sistema telematico sulle Borse merci italiane, con riferimento agricoli, agroalimentari ed ittici").

In particolare, il carattere strategico e funzionale delle relative partecipazioni in

---

<sup>31</sup> Nel piano 2020 per Ecocerved scrl, l'ente nella relativa scheda tecnica non evidenzia la casella, riferita all'art. 4, comma 1, ma sottolinea comunque che l'attività svolta dalla società rientra nelle finalità istituzionali dell'ente.

relazione alle finalità di cui all'art. 2, l. n. 580/1993 è stato dichiarato da UnionCamere (ente pubblico preposto a formulare direttive e indirizzi in materia) con nota del 23 novembre 2018. La stessa Unioncamere ha provveduto all'iscrizione delle società all'elenco Anac ex art. 192, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 in relazione a tutte le Camere di commercio italiane.

In particolare **Infocamere scpa** svolge servizi di tenuta, tramite un sistema informatico, del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli, **Uniontrasporti scrl** supporta, mediante attività di ricerca, studi e approfondimenti, il sistema camerale per lo sviluppo e il miglioramento del complesso sistema delle infrastrutture a disposizione delle imprese, **IC Outsourcing scrl** fornisce attività di supporto della gestione dei flussi documentali (immagazzinamento e conservazione documentale, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati), **Ecocerved scrl** progetta, realizza e gestisce sistemi informativi per le procedure camerali in tema ambientale (gestione informatica dell'Albo Gestori ambientali, del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, del registro telematico dei Gas Fluorurati, del registro pile e del registro AEE), mentre **Borsa merci Telematica italiana scpa** realizza e gestisce la piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agro-energetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici nonché ha competenza in materia della relativa rilevazione prezzi.

4.13.2. Nel periodo esaminato, le società *in house* del sistema camerale sono state interessate da una complessiva razionalizzazione delle partecipazioni di secondo livello, che la Camera di commercio della Romagna non evidenzia, ma che sono state esaminate da questa Sezione in riferimento ad altri enti camerali con proprie deliberazioni n. 26/2021/VSGO e n. 36/2021/VSGO.

4.13.3. Tutte le anzidette società *in house* del sistema camerale sono amministrate da consigli di amministrazione composti da 3 (**Uniontrasporti scrl, Borsa merci Telematica italiana scpa**) o 5 membri (**Infocamere scpa, IC Outsourcing scrl, Ecocerved scrl**), in relazione al rilevante numero dei soci che esercitano il controllo analogo congiunto, nonché alla complessità organizzativa delle relative strutture, operanti sull'intero territorio nazionale. La scelta dell'organo amministrativo collegiale risulta congrua in relazione alla rilevante complessità aziendale delle società in parola.

4.13.4. Con riferimento al piano 2020 per **Uniontrasporti scrl**, si rileva sussistere la fattispecie posta dall' art. 20, comma 2, lett. *d*, del Tusp (fatturato nel triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro).

Pertanto, la Sezione invita l'ente, che ne ha dichiarato il mantenimento senza

interventi di razionalizzazione, ad assumere iniziative idonee al superamento della criticità.

### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni emerse dall'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 dalla Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;

- si riserva ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Presidente della Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini e all'organo di revisione;

- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto dell'8 aprile 2021.

Il presidente e relatore

Marco Pieroni

Depositata in segreteria nella data di  
apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)